

Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40

Art. 1 modifiche all'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: "In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b), c), d), e), f), h),";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettera g), gli uffici attuatori revocano, integralmente o parzialmente, la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3 ter. Nel caso di cui al comma 3 bis gli uffici attuatori applicano le percentuali di riduzione individuate con la decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013."

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE